

## LSI

Lodevole Tribunale cantonale amministrativo

Palazzo di giustizia

6900 Lugano

Bellinzona 16 gennaio 2006

## Ricorso

Avverso la **decisione del 20 dicembre 2005 del Consiglio di Stato** ove viene respinto il **ricorso del 20 agosto 2005** e riconfermata la **licenza edilizia** (7 luglio 2005) concessa dal **Municipio di Giubiasco** all'**Azienda cantonale rifiuti**, c/o Gianpaolo Grassi, Chiasso, per la costruzione dell'**impianto incenerimento rifiuti – IIR** - in zona **Giubiasco-Baragge**, ai mappali 137, 138, 139, 144, 146, 149 e 156 (RFD Giubiasco). La sentenza qui impugnata riforma la licenza edilizia per la costruzione di un IIR annullando le clausole imposte dal Municipio di Giubiasco. Più precisamente n. **2,3,4,7,8,9** e **21**. Il presente ricorso viene tempestivamente inoltrato in data odierna al lodevole **Tribunale Cantonale Amministrativo** dai signori:

1	<b>famiglia</b>	Giubiasco	
2	<b>famiglia</b>	Giubiasco	delega
3	<b>famiglia</b>	Giubiasco	
4	<b>famiglia</b>	Giubiasco	
5	<b>famiglia</b>	Sementina	firma el.
6	<b>famiglia</b>	Giubiasco	
7	<b>famiglia</b>	Giubiasco	
11	<b>azienda</b>	Giubiasco	
12	<b>famiglia</b>	Giubiasco	
13	<b>famiglia</b>	Giubiasco	
14	<b>famiglia</b>	Giubiasco	
15	<b>famiglia</b>	Giubiasco	
16	<b>famiglia</b>	Giubiasco	
17	<b>famiglia</b>	Giubiasco	
19	<b>famiglia</b>	Giubiasco	
22	<b>famiglia</b>	Giubiasco	
26	<b>famiglia</b>	Giubiasco	
28	<b>famiglia</b>	Monte Carasso	

**Abbreviazioni:**

---

Impianto incenerimento rifiuti:	IIR
Azienda cantonale rifiuti:	ACR
Rifiuti solidi urbani:	RSU
Esame d'impatto ambientale:	EIA
Rapporto d'impatto ambientale	RIA
Movimento anti inceneritori:	<a href="#">MAI</a>
Comitato "28 bastano":	<a href="#">"28 bastano"</a>
Organizzazione mondiale della sanità	OMS

## Perché ricorrere?

---

Nella sua decisione del 7 luglio 2005 il **Municipio di Giubiasco** concede la **licenza edilizia** all'Azienda cantonale rifiuti (ACR) spazzando via sbrigativamente ben 228 delle **232 opposizioni** in quanto ritenute “*prive della legittimazione necessaria per essere considerate a giudizio in quanto non dimostrano un interesse legittimo ai sensi degli art. 8 e 21 LE*”. Questa applicazione particolarmente restrittiva della Legge edilizia viene applicata persino all'opposizione inoltrata dal Comune vicino di **Bellinzona**, oggetto di profonda discordia fra il sindaco Brenno Martignoni e il resto del Municipio. Grazie ai ricorsi di alcuni cittadini (Cristiana Storelli, Piergiorgio Jardini e Sidney Rotalinti) l'opposizione di Bellinzona **non può essere ritirata** in virtù dell'effetto sospensivo concesso dal Consiglio di Stato. Tuttavia la maggioranza dei municipali decide di non inoltrare un ricorso al Consiglio di Stato. La vicenda dà avvio a un “effetto palla di neve”. Nel giro di poche ore la questione rifiuti, quasi completamente ignorata nei mesi precedenti pur tanto importanti, diventa il tema di tutta un'estate. L'obiettivo degli oppositori, che si organizzano nel **Movimento Anti Inceneritori (MAI)**, è quello di aprire un necessario, anzi, “*un indispensabile dibattito politico coinvolgendo la popolazione*”. Tale obiettivo viene indubbiamente raggiunto. A fine estate nasce il **Comitato 28 bastano** che raccoglie oltre 15 mila firme per un'**iniziativa costituzionale** il cui obiettivo è quello di riconsegnare al popolo il diritto di decidere su un tema tanto palesemente controverso. Se il mensile **l'aria di domani** non avesse promosso le prime opposizioni entro la data fatidica del 13 maggio, il progetto di Giubiasco - Baragge sarebbe immediatamente passato alla fase esecutiva violando in modo irreversibile il **legittimo interesse** degli abitanti della regione nel difendere la qualità di **aria, acqua e suolo** e la **salute pubblica** da un **impatto ambientale** di grandi dimensioni. Un impatto intollerabile per una regione che è già **regolarmente “sul rosso”** in materia di inquinamento causa il **cumulo dei carichi ambientali** già esistenti. Pochi luoghi al mondo presentano un tale numero di elementi inquinanti come Giubiasco Baragge: l'**autostrada A2** è a pochi metri, il **depuratore**, le **deponie** non ancora censite, l'**elettrosmog** della linea ad alta tensione, gli effetti dell'**inversione termica**, convivono con l'**agricoltura biologica**, una coppia di **civette** e persino un **airone cenerino** in un luogo che è anche la porta della **regione turistica** del locarnese. Ciò malgrado chi ha coordinato l'opposizione è stato tacciato di *estremista*, gli oppositori di *beceri* o di *ignoranti*, in nome di un progetto che deve imporsi ad ogni costo. Tutto questo **senza che** le persone direttamente “toccate”- come singoli e come appartenenti alla comunità umana locale – siano state validamente ed effettivamente informate (e poi sentite). L'**ingente carico ambientale** – deliberatamente **dissimulato?** – affiancato da un'evidente lesione di **diritti fondamentali** dei cittadini ci hanno portato dapprima di fronte al Consiglio di Stato, ed ora al Tribunale amministrativo.

## La legittimazione della popolazione locale

---

Gli estensori del presente ricorso desiderano esprimere tutto il loro sollievo nel prendere atto che il dispositivo della decisione del Consiglio di Stato (qui impugnata per altri aspetti) dà loro pienamente ragione riguardo alla questione fondamentale della **legittimazione**. La sentenza del 20 dicembre, infatti, contrariamente ai resoconti di alcuni media, accoglie questa loro richiesta tanto importante perché conforme allo spirito dell'art.8 della Legge Edilizia ed alla relativa giurisprudenza.

Considerato come le censure individualmente allegate dai ricorrenti avverso la decisione 20.12.2005 del Consiglio di Stato si ricongiungono tutte attorno agli stessi oggetti, e come motivazioni di brevità e di concisione abbiano determinato lo stesso Consiglio ad articolare la propria presa di posizione attorno ad un'unica decisione all'attenzione dei singoli ricorrenti, questi ultimi, mossi da medesima preoccupazione di economia procedurale, allestiscono qui di seguito un **unico testo** ricorsuale.

Purtroppo l'atteggiamento sbrigativo e arbitrario del **Municipio di Giubiasco** ha avuto un effetto intimidatorio e scoraggiato molti oppositori dal continuare con i ricorsi al Consiglio di Stato. Gli stessi sono peraltro stati **ingannati** dall'infondata convinzione che le condizioni apposte dal Municipio alla licenza di costruzione – essenzialmente a tutela del patrimonio ambientale – avrebbero sufficientemente garantito i loro diritti. Riteniamo che **anche queste persone** debbano oggi beneficiare di tale **legittimazione** (a condizione di figurare nella lista dei 232 oppositori iniziali naturalmente). È il caso dei ricorrenti che abbiamo identificato (con il **numero 28** ed evidenziato con sfondo grigio) nella **lista dei firmatari** questo ricorso.

I ricorrenti chiedono al lodevole Tribunale amministrativo di pronunciarsi su una lunga serie di irregolarità e di abusi di potere che hanno palesemente compromesso il normale iter democratico di **valutazione di un progetto a grande impatto ambientale** come quello dell'IIR. I ricorrenti rifiutano espressamente di adottare le sigle e la terminologia della controparte, in particolare non utilizzano il concetto di *termodistruzione* e quello di *termovalorizzazione* perché non corrispondono a parole italiane dotate di un senso a norma dei dizionari. Inoltre, l'idea di una "*termodistruzione*" è in palese contraddizione con i rudimenti fondamentali della termodinamica e in generale della fisica. I ricorrenti contestano il **mito** secondo cui ci troviamo di fronte ad una "*nuova tecnologia*", sensibilmente diversa da quei **forni a griglia** che il popolo ticinese aveva bocciato nel 1993. Questo falso ideologico relativo all'esistenza di una "*nuova tecnologia*" rivoluzionaria e in grado di garantirci da **ogni pericolo** è totalmente contraria al buonsenso, all'esperienza comune, ai resoconti giornalistici quotidiani. Se realizzato l'IIR sarebbe per contro l'ultimo inceneritore di una serie che comprende 28 installazioni su territorio nazionale. La tecnologia dei forni a griglia non offre certezze quanto a sicurezza. Dato il sovra-dimensionamento a **140 mila tonnellate annue** vi è per contro la certezza che — a Giubiasco arriveranno i rifiuti della Svizzera interna una volta ultimati i cicli di vita degli impianti attuali. La stessa osservazione vale per i **rifiuti provenienti dall'estero**, come vedremo.

## A. La decisione del Consiglio di Stato

La decisione del Consiglio di Stato (allegato n. 1), proprio perché emanata da un organo **esecutivo** investito di potere giurisdizionale (e non da un tribunale in senso stretto) merita un'attenta **lettura politica**, anche perché i nostri ricorsi sono stati giudicati da un'entità (politica) che coincide sostanzialmente con il **committente pubblico** di questo gigantesco progetto di IIR (e questo pone dei **seri problemi di ordine etico-costituzionale!**).

Fuor di dubbio che la sentenza costituisca un'occasione formidabile (finalmente) per carpire il pensiero del Governo "dedotti" i consiglieri **Marco Borradori** e **Marina Masoni**, astenuti. Avendo esaminato la questione sotto tutti i profili, d'intesa con il MAI e il

**Comitato 28 bastano**, i ricorrenti hanno avuto modo di farsi un' opinione anche sull'**opportunità economica** di questo investimento. Dispiace quindi che la consigliera Marina Masoni, da sempre propositrice di misure di **razionalizzazione** e **risparmio**, si sia astenuta da questa decisione. La sua presenza nel collegio governativo avrebbe reso possibile una seria valutazione del progetto e della vicenda giudiziaria comprensiva di una **valutazione economica** di un investimento da un quarto di miliardo di franchi.

Come riconosce lo stesso Consiglio di Stato, si tratta indubbiamente di una decisione di **valore politico**, e non solo strettamente **giuridico**. L'esposizione dei gravami avanzati dai ricorrenti innanzi a codesto lodevole Tribunale amministrativo terrà quindi conto di entrambi gli aspetti, che meritano uguale discussione. Che la vicenda meriti un **esame politico** lo dimostrano oggi, proprio all'indomani della pronuncia di questa sentenza, le 15 mila firme raccolte dagli oppositori. Non si potrà ignorare un simile **segnale politico** demandando tutto questo ginepraio ai tribunali. Analoghe considerazioni (qui fuori luogo) riguarderebbero la famosa questione della verifica della **costituzionalità** dell'iniziativa costituzionale sollevata dall'ACR. Il **Gran consiglio** dispone di tutti gli elementi necessari per assumersi la relativa responsabilità (politica). Anche questa sarà una decisione *politica* e in quanto tale potrà essere più o meno in sintonia con le convinzioni del **popolo sovrano**. Questi potrà poi esprimere il suo giudizio sui suoi amministratori con il **voto**. A meno che qualcuno non voglia promuovere un progetto "*ad ogni costo*" compreso quello di far saltare le regole democratiche sostituendole con un approccio **autoritario** <sup>(1)</sup>.

Il dato più macroscopico che emerge dalla lettura della decisione qui contestata, è che cadono **le condizioni** che erano state poste dal Comune di Giubiasco al rilascio della licenza edilizia. Più precisamente vengono annullate solo quelle rilevanti, importanti, contenute nei paragrafi **2,3,4,7,8,9, nonché nell'ultimo, il § 21**. Per chiarezza d'esposizione ci permettiamo di riportarne qui una breve sintesi, riservandoci di estrapolarne in seguito le necessarie conclusioni:

§ 2. **Abolita:**

“L'ACR è tenuta di principio a smaltire **unicamente i rifiuti provenienti dal comprensorio Cantone Ticino e Moesano**; in ogni caso è **escluso** lo smaltimento dei rifiuti provenienti **dall'estero**”.

§ 3. **Abolita:**

“L'ACR ha l'obbligo di raggiungere, **entro 5 anni** dalla crescita in giudicato della presente licenza, un **livello di emissioni** calcolabili di **ossidi di azoto (NOx)** e **PM10** (polveri fini) dovute al **traffico indotto**, pari a quello stabilito dal RIA p.86 (pto. 5.1.4.12) nella variante **raccordo ferroviario elettrificato**.”

“Prima dell'entrata in funzione dell'impianto dovranno essere stabilite con precisione **le modalità** con cui verrà **misurato** e/o **calcolato** il raggiungimento dell'obiettivo”.

---

<sup>1</sup> Come sta avvenendo purtroppo in Italia con la vicenda della TAV. Anche in quel caso gli interessi legittimi della popolazione locale vengono artificialmente confusi con quelli di non meglio precisati movimenti estremistici. Il risultato di questa politica di disinformazione è proprio quello consistente nel giustificare a priori degli interventi autoritari a danno della popolazione e degli interessi locali.

- § 4. **Abolita:** “Richiamato l’art. 2 cpv. 1 LACR è fatto obbligo all’istante di predisporre tecnicamente l’impianto affinché sia possibile un allacciamento su suolo pubblico per il **prelievo di calore** da parte di terzi”.
- § 7. **Abolita:** “Prima dell’inizio lavori, per tutta la loro durata e per le fasi di messa in esercizio, così come in seguito, è costituito dall’ACR un **gruppo di accompagnamento** composto da **rappresentanti dei comuni** interessati, **associazioni ambientaliste** interessate e responsabili dell’ **ACR**, allo scopo di seguire l’attività dell’impianto, **verificare gli aspetti ambientali** e **informare** in maniera completa e tempestiva”.
- § 8. **Abolita:** “Prima della messa in esercizio l’istante (cioè l’ACR) dovrà presentare per iscritto al Municipio le modalità di **monitoraggio, scambio e valutazione dei dati relativi ad emissioni ed immissioni**, coordinati con le competenti istanze cantonali”.
- § 9. **Abolita:** “Durante la **fase di cantiere** il **materiale di scavo** dovrà nel limite del possibile essere riutilizzato in loco ad esempio per creare appositi ripari con funzione **schermante dei rumori**”.

Quanto all’ultima clausola, § 21, era destinata, nelle intenzioni originarie del Municipio di Giubiasco, a dare un senso e un valore imperativo a tutte le altre:

- § 21. **Abolita:** “Nel caso in cui tutte le condizioni poste ai punti precedenti non sono adempiute nel rispetto dei termini stabiliti, il Municipio si riserva di ordinare l’**interruzione di esercizio** e/o l’adozione di misure appropriate”.

Viene per contro conservata una condizione scontata come la 5, scontata poiché prescritta dalla legge:

- § 5. **Conservata:** condizioni per l’inizio dei lavori e i “**provvedimenti previsti per la tutela della quiete dai rumori** (art. 23, cpv. 2, Regolamento di applicazione Legge edilizia)”.

Vengono inoltre conservate condizioni di importanza secondaria:

- § 6. **Conservata:** contempla, fra l’altro, la creazione di una fossa per il lavaggio dei copertoni dei veicoli in uscita per non imbrattare le strade.

I ricorrenti hanno già avuto modo di elogiare la correttezza del Consiglio di Stato che ha riconosciuto la **legittimità** dei ricorsi inoltrati da oppositori che abitano nella regione sottoposta agli effetti diretti dell’impatto ambientale dell’opera. Tali effetti vanno ora valutati alla luce della presa di posizione del Governo. Il senso, l’orientamento generale, traspaiono chiaramente dalla censura delle condizioni qui sopra riportate.

Il Consiglio di Stato ci dice che quell'impianto, **lo si deve fare così come è stato progettato**, con la sua **colossale dimensione atta a smaltire 140 mila tonnellate annue**. Quello stesso impianto non deve servire a smaltire il residuo di rifiuti che rimane a seguito di una raccolta separata e di un ricupero massimo delle risorse; deve per contro **produrre utili** sotto forma di Megawatt prelevati dalla **Società elettrica sopracenerina** e dall'**Azienda elettrica ticinese**. Per questo deve essere **sovra-dimensionato** rispetto al reale fabbisogno del Cantone. I ricorrenti rilevano, in questo contesto, che l'impianto viene chiamato "*termovalorizzatore*". Ma cosa valorizza? La massa critica di energia elettrica che il Ticino, attraverso l'AET e la SES, potrà amministrare aumenterebbe di 12 Mw.

Ancora: **si potranno importare rifiuti persino dall'estero**, e si potrà oberare la popolazione della regione con carichi ambientali altissimi senza alcun obbligo di monitoraggio confacente. Lo scopo di raggiungere un livello di emissioni paragonabile a quello che si raggiungerebbe con un **raccordo ferroviario**, vedi lo stessa variante "binario industriale", non ci sarà mai. Viene meno l'idea di un **gruppo di accompagnamento** che possa finalmente rendere **trasparente** una **procedura** che finora non lo è mai stata, e una **gestione** che non lo potrà mai essere con le attuali premesse. Cade l'obbligo fondamentale di documentare l'esistenza di un **sistema di monitoraggio** efficiente che offra **garanzie dirette alla popolazione**. In queste condizioni nulla tutela **la gente** del luogo, **la fauna e la flora**, **l'aria**, **l'acqua** e **il suolo** da una **gestione** approssimativa e da potenziali, **terribili incidenti**.

Nel ricorso al Consiglio di Stato, i ricorrenti hanno sottolineato in tutti i modi gli inconvenienti e i pericoli della tecnologia qui adottata. Essa non si fonda sul principio di eliminare i rifiuti **nel migliore modo possibile**, bensì sulla logica dello smaltimento dei rifiuti con i **migliori profitti** possibili, in termini di mera contabilità aziendale. Il **rendimento è scarso**: un terzo delle 140 mila tonnellate di RSU si trasforma in **ceneri** che vengono ancora depositate in valle della Motta (fin quando?). Secondo i piani del BUWAL, ampiamente condivisi dal direttore del DT Marco Borradori, il Canton Ticino dovrebbe essere **l'ultimo** a comprare questa tecnologia. Il fatto che negli **Stati Uniti d'America** non vengano più realizzati termovalorizzatori da almeno 5 anni, fa sorgere il dubbio che si tratti di una tecnologia storicamente fuori corso, oltre che manifestamente pericolosa. Il fatto che sia stata abolita la clausola che avrebbe impedito all'ACR di **importare rifiuti dalla Svizzera interna**, e addirittura **dall'estero**, significa che si vuole spianare definitivamente la strada (anzi il crocevia Ticino) alla logica del **business internazionale dei rifiuti**. Si tratta di una logica dissonante rispetto agli interessi regionali, peraltro teoricamente valutati ed impostati in tutt'altro modo nelle future linee direttive del Piano Direttore.

Infatti, la logica dello "**sviluppo sostenibile**" promossa dal Dipartimento del territorio per il tramite della Sezione dello sviluppo territoriale, ed in particolare dal Gruppo cantonale per lo sviluppo sostenibile, si urta in modo inconciliabile con la prospettata impostazione dello smaltimento dei rifiuti ticinesi. Secondo la definizione di "sviluppo sostenibile" elaborata dalla **Commissione Brundtland**, esso è "*uno sviluppo che riesce a soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza ridurre per le generazioni future le possibilità di far fronte ai propri bisogni*". La stessa Costituzione federale (Art. 2 cpv.2. e cpv.4; Art. 73) sottolinea l'importanza di tale linea, precisando che lo sviluppo sostenibile va considerato "*un processo di ricerca, apprendimento e realizzazione che coinvolge tutta la società*". In modo ancora più preciso la Costituzione cantonale ticinese, nel suo preambolo, stabilisce che "*la responsabilità nei confronti delle generazioni future comporta un'attività umana*

*sostenibile nei confronti della natura ed un uso della conoscenza umana rispettoso dell'uomo e dell'universo (...)*"

Nella pagina web dedicata al dibattito sui cosiddetti "termovalorizzatori" in corso nella regione di Salerno (Italia) <sup>(2)</sup> è contenuta un'interessante scheda che contiene una serie di bugie e relative smentite, in attinenza alla tipologia dell'impianto sostenuta dal Governo. Ne riproponiamo qui in particolare una:

**“Bugia:** Dalla combustione dei rifiuti, con i 'termovalorizzatori', si recupera energia sotto forma di energia elettrica e teleriscaldamento a basso costo che altrimenti andrebbe persa.

**Smentita:** I costi di produzione di energia con questa tecnica sono mascherati dai forti stanziamenti pubblici. In ultima analisi sono i cittadini a pagare l'impianto e le ditte gestrici a beneficiare dei guadagni. Per far tacere le opposizioni locali si regala acqua calda ed energia elettrica a tariffe agevolate: tanto i costi di impianto sono stati pagati da altri cittadini”.

Nel caso del progetto di Giubiasco, oltretutto, non vi è stata nessuna **progettualità** interattiva da spartire con l'**economia locale**. Il **calore** verrebbe semplicemente **sprecato** perché non si è trovato (cercato) nessun consumatore interessato. Una situazione completamente diversa da Thun, ove il calore prodotto dall'impianto serve almeno a riscaldare i grandi quartieri sotterranei dell'esercito.

A fronte di cotanto potenziale d'ingerenza nei diritti dei singoli e della collettività, come ha proceduto il Dipartimento del territorio? Eccettuata una sola serata informativa (stando a quanto abbiamo potuto appurare in questi sette mesi di attività), il progetto di IIR non è mai stato sottoposto ad alcuna reale verifica o dibattito pubblico. Da tale serata è stata completamente esclusa, perché non invitata, la popolazione dei comuni vicini, Bellinzona inclusa.

Secondo l'ecologista italiano Virginio Bettini <sup>(3)</sup> la funzione di una **valutazione d'impatto ambientale** non è quella di giustificare "a posteriori" ogni iniziativa tecnologica. La funzione è semmai quella di strumento che va messo in atto prima, "a monte" della definizione di progetti e scelte. Si tratta di uno strumento che deve essere in grado di rimettere in discussione le scelte di pianificazione economica attraverso la **mediazione** e l'indispensabile **coinvolgimento della popolazione interessata**. L'esatto contrario di quanto è avvenuto a **Giubiasco**. Per non parlare dei cittadini di **Bellinzona**, del relativo agglomerato, del **Piano di Magadino** e di **Locarno, capitale turistica** del Canton Ticino.

Il normale processo democratico è stato guastato anche dalla disattenzione dei media al momento dell'approvazione in Gran Consiglio. Se gli oppositori al progetto di Giubiasco hanno avuto tanta fortuna in questi ultimi mesi è perché hanno colmato una grave lacuna. In precedenza la popolazione non era stata affatto coinvolta. Con le 15 mila firme raccolte dal **Comitato 28 bastano** oggi possiamo ben dire che i cittadini sembrano davvero intenzionati a prendere in mano la questione attraverso **il voto**. Se il Gran consiglio, chiamato a giudicare la "costituzionalità" dell'iniziativa glie lo permetterà, naturalmente.

---

<sup>2</sup> <http://web.fiscali.it/salernodasalvare/Termovalorizzatore.htm>

<sup>3</sup> V.Bettini et al, **Ecologia dell'impatto ambientale**, 2000.

## B. Una procedura irregolare e non trasparente

Occorre spiegare come mai un'azione quasi disperata come il fatto di promuovere delle opposizioni a tre giorni dalla scadenza dei termini di pubblicazione della domanda edilizia, si sia trasformata nel giro di poche settimane nel fatto politico più discusso di tutto il 2005. Prima di aver raccolto le loro 15 mila firme, gli oppositori erano ancora tacciati dal Dipartimento (nello 'scambio atti' dei ricorsi) di essere finiti in mano a delle "*frange estremistiche*" malgrado non avessero fatto altro che raccogliere delle firme nell'ambito di una petizione, poi di un'iniziativa, e si fossero limitati a percorrere le vie più democratiche fra tutte: quelle legali.

Oggi la popolazione di Giubiasco si sente ingannata e non vuole pagare gli errori – in gran parte indotti - del passato. Il progetto di IIR ha avuto la genesi meno trasparente possibile. Nel 1993 la popolazione votante del Canton Ticino ha detto chiaramente **no ai forni a griglia**. In seguito, l'allora sindaco di Giubiasco **Mauro Dell'Ambrogio** (oggi capogruppo plr) ha proposto il suo comune per l'ubicazione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti. **Non per un forno a griglia**, bensì per un macchinario del tipo **Thermoselect**. La popolazione viene convinta a votare per una soluzione che avrebbe avuto un impatto ambientale profondamente e sostanzialmente diverso. La tecnologia Thermoselect doveva permettere di bruciare i rifiuti a **temperature molto più alte** rispetto a quella tradizionale eliminando i cosiddetti inquinanti organici persistenti (POP), come le diossine e i furani. Niente ceneri volanti in valle della Motta, ma un compound inerte.

Al contrario, bruciare i rifiuti con la tecnologia dei forni a griglia può avere effetti fatali in caso di cattiva gestione e/o cattiva combustione. Domenica 8 gennaio 2006, la Televisione svizzera romanda, con la trasmissione "**Mise au point**", ha finalmente raccontato al pubblico televisivo elvetico i risvolti più drammatici e raccapriccianti della tragedia di **Gilly-sur-Isère** (nell'agglomerato di **Albertville**, Haute Savoie), dove la cattiva gestione (presuntamente corrotta) di un piccolo inceneritore locale da 30 mila tonnellate ha prodotto una catastrofe senza ritorno. La vicenda di Gilly è esemplare perché la storia di quell'impianto era cominciata male, con un rapporto di impatto ambientale falsificato. Mancava la cosiddetta "**rosa dei venti**", cioè la mappa delle dispersioni inquinanti dovute ai venti. Funzionari corrotti se l'erano procurata fotocopiando quella di un altro impianto francese.

---

### Pianificazione

---

I ricorrenti intendono evidenziare qui di seguito, tramite una serie di considerazioni più giuridiche, come l'intera procedura iniziata con l'**adozione del PUC** (Piano di utilizzo cantonale), e sfociata nella domanda di costruzione da parte dell'ACR, risulti viziata di gravi irregolarità.

Nella decisione qui avversata, il Consiglio di Stato ritraccia l'iter pianificatorio che ha condotto al rilascio della licenza edilizia inoltrata dall'ACR (cfr. in particolare p. 19 segg della decisione 20.12.2005 del Consiglio di Stato). Le tappe possono essere così riassunte:

#### A livello comunale:

19.12.1997

Adozione della scheda 5.9 del PD quale base pianificatoria per l'IIR A livello comunale

13.12.1994	Approvazione della revisione del PR di Giubiasco
15.07.1997	Aggiornamento del PR di Giubiasco, con estensione della zona AP-EP in località Baragge per l'eventuale insediamento dell'IIR
03.06.1998	Nuova variante del PR di Giubiasco con integrazione della scheda 5.9 del PD in cui si precisano i parametri edificatori relativi all'estensione della zona AP-EP, nonché l'accesso viario

### A livello cantonale

21.06.2004	Il Gran Consiglio approva il PUC-ICTR
------------	---------------------------------------

Nella propria decisione, il Consiglio di Stato afferma che l'approvazione del PUC-ICTR, in Gran Consiglio, è avvenuta *“previo esperimento della procedura di cui agli articoli 46 segg. [LALPT](#) (4)”* (cfr. p. 20 *infra* decisione 20.12.2005 del Consiglio di Stato). Niente di meno vero. Come lo stesso Consiglio riconosce, **non è stato esperito alcun EIA (esame di impatto ambientale) in sede di adozione del PUC**. Lo stesso Consiglio giustifica tale mancanza asserendo che *“il diritto cantonale non prevede l'obbligo di allestimento di un piano di utilizzazione speciale o di dettaglio per impianti come quello oggetto di giudizio”* (cfr. p. 20 decisione). Ne consegue che, all'eccezione di qualche *“ricaduta ambientale maggiore”* indicata nel PUC (punto 5.2.5), **nessun “interessato”** a' sensi dell'art. 46 LALPT era stato adeguatamente informato sull'effettiva tipologia, né tantomeno sulle **ricadute ambientali dell'IIR**. Situazione, quest'ultima, che **contravviene palesemente a quanto disposto dall'art. 46 LALPT, ed in particolare all'esigenza di informazione e partecipazione di “ogni cittadino residente nei comuni interessati, ed ogni persona o ente che dimostrino un interesse degno di protezione”** (art. 46 cpv. 4 LALPT).

Dinanzi ad un impianto che comporta indubbi gravi rischi di ricaduta ambientale, non si può non convenire che l'**obbligo d'informazione** e coinvolgimento sancito dall'art. 46 [LALPT](#) non poteva riassumersi in un'indicazione sommaria e approssimativa, peraltro distillata con parsimonia, delle ripercussioni in questione. Ciò equivarrebbe a privare quest'ultima disposizione del suo stesso senso.

A torto quindi il Consiglio di Stato ritiene, nella decisione impugnata, che la censura riguardante l'assenza di un EIA in sede di adozione del PUC avrebbe dovuto essere sollevata dai ricorrenti già nell'ambito della predetta procedura, sicché essi non sarebbero legittimati in questa sede a chiedere l'annullamento del piano cantonale *de quo*. Come osservato dalla dottrina e confermato dalla giurisprudenza, *“la legalità di un piano regolatore può eccezionalmente essere contestata anche all'infuori della procedura di adozione dello stesso”* (cfr. SCOLARI, Commentario, n. 929 segg., compresi i riferimenti giurisprudenziali). Per esempio, allorquando un proprietario non poteva rendersi conto chiaramente delle restrizioni che il piano imponeva.

---

<sup>4</sup> [Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio \(del 23 maggio 1990\)](#).

Nella misura in cui l'informazione e le possibilità di partecipazione dei ricorrenti quali "interessati" a' sensi dell'art. 46 LALPT sono state rispettate unicamente in fase di rilascio della licenza edilizia all'ACR con la presentazione del RIA (parte integrante della domanda di costruzione), gli stessi si vedono costretti a rivolgersi a codesto lodevole Tribunale amministrativo per la constatazione della **nullità del PUC-ICTR**.

La legittimità di tale richiesta da parte dei ricorrenti è tanto più evidente se si prende atto delle **lacune fondamentali emerse nel RIA** che accompagna la domanda di licenza edilizia dell'ACR, e che verranno ulteriormente evidenziate dai ricorrenti sub punto C. Qualora la popolazione interessata fosse venuta a conoscenza degli elementi contenuti nel RIA già in sede di approvazione del PUC, gli errori – crassi – su dati fondamentali, nonché le importanti carenze in esso riscontrate sarebbero emerse in tale ambito. E non v'è dubbio alcuno che, alla luce degli sviluppi attuali, questa stessa **popolazione interessata** (il cui perimetro, come giustamente riconosciuto dal Consiglio di Stato nella decisione 20.12.2005, è assai esteso) **non si sarebbe lasciata imporre una licenza edilizia incondizionata** a beneficio dell'ACR. Addirittura, come lasciava intendere la condizione "quadro" stabilita dal Municipio di Giubiasco (§ 21, ora stralciato dal Consiglio di Stato nell'avversata decisione) **la licenza edilizia non sarebbe mai stata rilasciata** nei termini ora richiesti dall'ACR. Anche poiché – è lecito presumerlo – l'aggiornamento del PR di Giubiasco, se mai avesse integrato i disposti del PUC, sarebbe stato debitamente dettagliato riguardo alle restrizioni e disposizioni a tutela del suolo e della popolazione comunale.

## C. La tutela dell'ambiente e della salute

Alle pagine 40 segg. della decisione 20.12.2005, il Consiglio di Stato affronta le numerosissime critiche che i ricorrenti hanno messo a fuoco nel loro attento ed articolato esame del **rapporto di impatto ambientale (RIA)** e dei relativi annessi (in tutto, un paio di classatori federali). Sia detto per inciso che, se fosse dipeso dal Comune di Giubiasco, gli estensori del presente ricorso (in quanto coordinatori, ma non formalmente ricorrenti) avrebbero dovuto consultare tale documentazione *in loco* (cioè all'interno degli uffici comunali) senza poterla fotocopiare o scannerizzare. Evidente che abbiamo fatto molta strada, da allora. I ricorrenti si propongono di esaminare qui di seguito i punti salienti della decisione del Consiglio di Stato in materia di protezione dell'ambiente e della salute.

### **Il RIA, Rapporto di impatto ambientale**

---

Anzitutto, contrariamente a quanto afferma il CdS, i ricorrenti non hanno mai sostenuto che il RIA sarebbe "*un mero referto di parte*". Conosciamo i contenuti dell' Ordinanza del 19 ottobre 1988 siglata come **OIEA** <sup>(5)</sup>. Essa definisce quali opere siano soggette a RIA. Ad essere contestata non è la legittimità del RIA. Si tratta di uno studio sostanzialmente "onesto" dove i tecnici a volte non esitano a mettere in rilievo, pur senza approfondirli, anche dei difetti strutturali del progetto. Basti pensare alle enormi difficoltà di prevedere e 'modellizzare' gli effetti perversi del fenomeno noto come **inversione termica**. Ad essere contestato è l'**uso scorretto** e non conforme alla lettera e allo spirito dell' **OIEA** (citata a

---

<sup>5</sup> [Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente \(OIEA\)](#) del 19 ottobre 1988. [Testo in formato PDF](#)

p.40) che le autorità politiche committenti e l'ACR fanno del RIA. I ricorrenti, coadiuvati dagli estensori del ricorso in oggetto, dopo averne conquistato una copia, **lo hanno letto** e studiato attentamente **sotto tutti i profili**. Si chiedono tuttavia se le autorità giudicanti precedenti, cioè il Municipio di Giubiasco e il Consiglio di Stato, abbiano fatto altrettanto. Il dubbio è sorto in particolare ai primi di agosto 2005, con la scoperta del famoso **errore** sui quantitativi di emissione annua di diossine e furani. A questo proposito va detto e ribadito che il dato errato (sbagliato di 200 volte) del RIA (p.80 RIA) era e rimane **l'unico dato disponibile** per i cittadini che dovevano farsi un'idea della questione entro la scadenza della pubblicazione della domanda di costruzione (13 maggio 2005). L'errore della diossina rivela, prova senza dubbio che il RIA non ha avuto in questa vicenda la sua vera funzione di strumento fondamentale (e unico) per la verifica democratica della fattibilità di un'opera.

È vero che vi sono moltissimi vincoli giuridici e procedure da rispettare per chiunque voglia costruire qualcosa modificando il territorio. Ma il RIA (che di per se è un semplice documento, non va confuso con un **Esame di impatto ambientale**, EIA, così come inteso in precedenza) non contiene ovviamente nessun esame "politico", nessuna valutazione sull'**opportunità di dimensionare** un'opera a **140 mila tonnellate/anno** anziché alla metà. La maggior parte dei cittadini è inoltre completamente priva delle risorse tecniche per affrontare una lettura del genere. Di conseguenza, era essenziale applicare quei criteri etici e giuridici sui quali i ricorrenti hanno insistito in precedenza, cioè informare la popolazione locale, coinvolgerla nel meccanismo di **genesì del progetto**, eventualmente convincere i singoli della necessità di subire dei **sacrifici** in nome di un **interesse generale**.

In questo caso, invece, l'autorità cantonale ha scelto un'altra strada. Il Canton Ticino aveva alle spalle una questione irrisolta da quasi vent'anni. Per il capo del DT **riuscire a realizzare qualcosa** è diventata una vera e propria sfida politica da superare a **qualsiasi costo**. Inoltre i contatti con la Confederazione permetterebbero al Cantone di sanare il saldo negativo dell'inconcludente periodo precedente, circa 30 milioni. Questa scomoda eredità verrebbe abilmente inserita nel progetto di Giubiasco Baragge e caricata sulle spalle della popolazione locale.

## **Confederazione, Cantone, Comune, Cittadino**

---

Come dimostra l'approfondito esame delle questioni di diritto che la sentenza offre nelle pagine precedenti in materia di ambiente è essenzialmente la **Confederazione** ad avere le competenze dominanti. Queste prevalgono normalmente su quelle cantonali. D'altra parte la **competenza cantonale** prevale palesemente su quella **comunale** se è vero, come è purtroppo vero, che le **21 condizioni** del comune di Giubiasco di fatto non hanno validità giuridica e nemmeno valore prescrittivo. In fondo a questa catena vi è **il cittadino**, ci sono i ricorrenti, che hanno dovuto lottare sette mesi a colpi di comunicati stampa, opposizioni, petizioni e iniziative per ottenere il giusto riconoscimento della loro legittimazione ad opporsi. In generale il cittadino è stato completamente escluso dalla genesi del progetto. Le varie autorità hanno lavorato sui singoli aspetti modificando la pianificazione locale, ottenendo tutti i permessi in conformità con singole ordinanze, ma è completamente mancato un fondamentale **dibattito democratico** che è poi dilagato nel Paese a partire dall'estate 2005. Prima il popolo non ha avuto alcuna possibilità di partecipare alla concezione di questo progetto. Gli **interessi locali**, quelli dei ricorrenti legittimati, sono stati lesi in tutti i modi possibili. Se la redazione del mensile **l'aria di domani** non avesse diffuso i formulari di opposizione prestampati alla popolazione locale, non sarebbe successo nulla.

## Tutela del suolo

---

La decisione del Consiglio di Stato non si limita a darci ragione quanto alla legittimità dei ricorrenti e alla “non validità” giuridica delle 21 condizioni di Giubiasco. Essa ci riserva altre sorprese (s’intende per noi positive) anche nei paragrafi che riguardano la protezione dell’ambiente e la salute pubblica. È il caso in materia di **protezione del suolo** (da p.41). L’esecutivo cantonale riassume magistralmente le preoccupazioni dei ricorrenti: riguardano fra l’altro l’**insufficienza dei monitoraggi** e la preoccupazione per il destino della **falda acquifera**. Le **caratteristiche podologiche** sono particolarmente inadatte trattandosi di un terreno che non assorbe gli inquinanti (poiché **molto “minerale”**) e li **cola puntualmente nella falda**. Questa preoccupazione non trova però sfogo concreto. Dopo aver dedicato intere pagine alla trattazione della questione dei cosiddetti **inquinanti organici persistenti** (POP) che rimangono eternamente nell’ambiente e si concentrano nella catena alimentare fino a minare la sopravvivenza delle specie i ricorrenti manifestano tutta la loro preoccupazione (per non dire **angoscia**) riguardo alla leggerezza con cui le autorità giudicanti hanno affrontato la questione. Pagina 40: *“Il RIA specifica su questo punto che il costo (sic) dell’analisi delle diossine sono molto elevati e che il margine di errore è consistente, ragione per cui tale analisi è demandata al monitoraggio previsto sul lungo periodo dopo la messa in esercizio dell’impianto”*. Se non fossimo animati da un profondo e viscerale rispetto per le Istituzioni parleremmo di sconsideratezza. Come dimostra l’inchiesta pubblicata dal mensile *l’aria di domani* (2005-05, 06, e seguenti) nelle località francesi di Gilly, Cluny e Gien-Arrabloy sono proprio stati dei **controlli tardivi**, cadenzati su una frequenza irresponsabilmente **troppo bassa** (5 anni, la stessa prevista a Giubiasco) a rendere possibili delle tragedie profondamente emblematiche della nostra condizione di civiltà cosiddetta avanzata. Oggi a Gilly si parla di bambini che nascono ‘senza un orecchio’ e si stanno censendo **giorno dopo** giorno nuovi **casi di cancro** oggetto di studi epidemiologici e di una vera e propria **“gestione di crisi”** da parte delle autorità francesi.

In realtà qui il Consiglio di Stato rivela in pieno la sua natura di sostanziale committente dell’ IIR. Traspare chiaramente che, contrariamente alle accorate richieste dei ricorrenti, il Dipartimento del territorio non intende fare assolutamente **nulla** per quantificare **lo stato dell’inquinamento attuale**. Non sapremo mai quanta diossina e quanti furani hanno prodotto gli impianti di **Bioggio e Riazzino** ai tempi del **CIR** e del **CER**. Sappiamo però che in quelle regioni, esattamente come a Gilly, vengono segnalati casi di **tumori** e **leucemie** in numero probabilmente o palesemente anomalo. E sono passati vent’anni.

A p. 43 la sentenza riconosce un dato che non avrebbe avuto storia se non fosse stato da noi sollevato in questa procedura: da dove provengono i valori anomali di **arsenico** e **romo** (**esavalente?**) che vengono correttamente riscontrati dal RIA? Il Consiglio di Stato riconosce che *“il problema maggiore (autostrada a parte) sia stato costituito negli anni dallo spargimento dei fanghi di depurazione dell’IDA”*. Ciò malgrado, come sottolineavano i ricorrenti, il Dipartimento del territorio non ha provveduto a realizzare un indispensabile **catalogo delle discariche inquinanti** come prescritto dalle disposizioni federali. Si parla di **rame, nickel, mercurio, romo**, altri **metalli pesanti** e inoltre anche di **Inquinanti organici persistenti** (oggetto della convenzione di Stoccolma, siglata dal nostro paese) come **PCB, diossine, furani** e di tutti gli altri POP di cui **un inesistente inventario**, come vedremo, non fa menzione. Ci sembra patetico che il Governo continui a dare la colpa all’**autostrada**, all’**agricoltura** e persino (p.43) a un *“vicino allevamento di suini”* quando tutti sanno che lì sono stati sepolti i **fanghi del depuratore**. Ci sembra parimenti patetico

che il Governo del Canton Ticino, pur di tranquillizzarci (ma senza fare nulla), vada a riesumare delle proiezioni che erano state fatte per valutare l'impatto ambientale di un impianto del tipo Thermoselect (P.43) *“ove le autorità federali e cantonali avevano considerato accettabile il contenuto dei predetti composti nocivi”*. Il fatto di utilizzare delle proiezioni sulle emissioni di POP previste per **impianti Thermoselect** (che bruciano i rifiuti a temperature quasi doppie disgregando le molecole delle diossine e dei furani) a dei **forni a griglia Martin - Von Roll** fondati su una tecnologia completamente diversa ci sembra al limite della legalità (in senso penale) e intellettualmente disonesto.

Quanto alla situazione attuale dell'inquinamento troviamo francamente offensivo che il Consiglio di Stato scriva (p.43) *“Aggiungasi ancora per completezza nell'ambito del presente considerando che per quanto attiene al sedime (...) non sussiste alcuna segnalazione nel catasto dei siti inquinati ai sensi dell'OSiti e non si rende dunque necessaria alcuna misura di indagine, sorveglianza o risanamento”*. Il Governo cita il RIA (p.156). Si tratta di un'ingannevole tautologia giuridica perché tutti sanno che il DT, in palese violazione della normativa federale, **non ha provveduto** alla stesura di un **catasto dei siti inquinati**. A proposito di tutela dell'acqua, infatti, a p. 56, il Consiglio di Stato pronuncia parole che hanno risonanze strane se si pensa che sono rivolte a mo' di rimprovero, in fondo, a uno dei suoi membri: *“A dispetto di quanto esige l'art.32 OIAT le fonti di emissione non sono ancora state individuate correttamente e singolarmente”*. Stando ai nostri accertamenti il Canton Ticino è il solo a non essere ancora conforme agli accorati richiami federali.

Quanto ai **'monitoraggi'** i ricorrenti contestano nel modo più assoluto che la **frequenza di campionamento di 5 anni** sia *“relativamente bassa”*. Essa è per contro **scandalosamente bassa**, trattandosi anche di **inquinanti organici persistenti** come le diossine e i furani non si può sorvolare parlando di *“elevati costi di analisi”* come fa il Consiglio di Stato a pagina 44. Ci sembra gravissimo. Non è assolutamente vero che le **emissioni di polveri, metalli pesanti e diossine**, nonché **ossidi di azoto** risultano *“particolarmente limitate”*. Secondo gli standard applicati nella maggior parte dei paesi, secondo gli esperti una sola molecola di diossina può costituire un pericolo potenziale per un organismo vivente. Si tratta di sostanze **persistenti** che **si accumulano** nella **catena alimentare**. Si tratta di inquinanti che il mondo conosce con l'espressione *“la sporca dozzina”*. A queste sostanze non può essere applicata la logica consistente nel **disperderli nell'ambiente**. Essa non è consona allo stato attuale delle **conoscenze**, al **principio di precauzione** e alla **cultura comune**. Nessun contadino brucerebbe un sacchetto di plastica nel suo camino.

## Tutela dell' acqua

---

Valgono le considerazioni precedenti: la situazione riconosciuta dal Consiglio di Stato è quella descritta dai ricorrenti. Il luogo è particolarmente inadatto per un impianto del genere perché ci troviamo sopra alla **falda freatica** più vasta del Cantone cui attingono ben **72 pozzi**. La qualità dell'acqua erogata a uomini, animali e ai vegetali coltivati dipende da questi pozzi. Le opinioni, le valutazioni dei ricorrenti, sono tuttavia totalmente divergenti da quelle del Consiglio di Stato. Il fatto che uno di questi pozzi, situato a Nord del progetto IIR, abbia fatto registrare una presenza di **idrocarburi clorati** prossima al valore guida MSDA 2003 non è una consolazione. Anzi! Nell'antica civiltà contadina scoprire **un pozzo inquinato** da veleni (idrocarburi clorati!) sarebbe fonte di grave allarme sociale. Tutti sanno che in materia idrica il mondo è un grande sistema di vasi comunicanti.

Riguardo all'acqua vale la pena di sottolineare che i ricorrenti, in particolare quelli che hanno una conoscenza diretta del suolo che occupano, sono convinti che il RIA abbia completamente sottovalutato l'**impatto ambientale del cantiere IIR**. Si pretende di forare il substrato della falda con una **diga di parancole** che è destinata a penetrare nel terreno per "**24-25 metri**" (p.46). La falda è normalmente posizionata pochi metri sotto la superficie. L'autorità ha valutato attentamente i pericoli di esondazioni ma ha completamente trascurato di assicurare la popolazione dell'intero Piano di Magadino sulla possibilità di riuscita di un'operazione del genere. Gli allegati al RIA a parere degli esperti consultati informalmente dai ricorrenti, non danno sufficiente importanza ai rischi di questa operazione nonché ai suoi effetti irreversibili.

I ricorrenti contestano l'idea, espressa a pagina 49, secondo cui sarebbe giustificato "*un monitoraggio a lungo termine*". Questa espressione fa passare in secondo piano l'esigenza assoluta di un monitoraggio **in tempo reale**, cioè, ad **alta frequenza**. In materia di inquinanti organici persistenti (POP) i buoi non si possono lasciare uscire dalla stalla neanche per un istante perché poi rimangono fuori per sempre.

## Tutela dell'aria

---

In un recente dibattito pubblico il coordinatore del MAI si lamenta con **Marco Borradori**. "*Non solo non siamo riusciti a farvi riconoscere che quel coso è enorme e che avrà quindi un enorme impatto ambientale – o che sarà pericoloso – ma in sette mesi di polemiche non siamo nemmeno riusciti, a farvi riconoscere che quel macchinario avrà un qualsiasi impatto ambientale, uno qualsiasi, magari piccolino, ma che ne avrà uno!*". La decisione del Consiglio di Stato accoglie parzialmente i ricorsi ma bocchia gli oppositori sistematicamente su tutte le numerosissime questioni di carattere etico-politico-**ambientale**.

Per essere precisi la decisione condivide totalmente la visione dei fatti dei ricorrenti. Siamo effettivamente in un paese che "*vive con le cifre in rosso*" d'estate per la calura, d'inverno per gli effetti perversi dell'inversione termica. Non solo, ma i ricorrenti trovano con intima soddisfazione, a pagina 53, l'attesissimo riconoscimento di cui dicevamo: l'IIR, qualora fosse realizzato, avrebbe effettivamente **un impatto ambientale**. "*Il suo esercizio è suscettibile di ingenerare inquinamento atmosferico*" (p.53). Ci sono voluti sette mesi per arrivare a tanto, un'opposizione, due ricorsi, una petizione, un'iniziativa costituzionale e un'infinità di comunicati stampa. La nostra soddisfazione va ancora oltre nelle righe successive della sentenza: "*Secondo l'art. 8 LPAmb, gli effetti derivanti all'ambiente dalla costruzione o dall'esercizio di impianti vanno valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta*". Si tratta di un sacrosanto riconoscimento del principio degli **impatti ambientali cumulati** sul quale riserveremo altre considerazioni in fase conclusiva. Nelle sue considerazioni generali il Consiglio di Stato va ulteriormente avanti descrivendo con mirabile chiarezza le misure cui verrebbero sottoposti impianti inquinanti oltre i limiti considerati accettabili. "*Questa limitazione delle emissioni deve spingersi fino al limite massimo consentito dal progresso tecnico*". Il concetto degli **impatti cumulativi** viene persino ripetuto due volte, anzi tre: "*non basta quindi valutare soltanto l'inquinamento atmosferico prodotto dall'impianto in quanto tale, ma occorre anche prendere in considerazione il carico inquinante preesistente*" (p.54). Parole sante! Ma allora perché il Consiglio di Stato, che ritiene di beneficiare della necessaria competenza, fa saltare le principali **condizioni** (clausole) che cui il **Municipio di Giubiasco** ha vincolato la propria approvazione del progetto? Perché, forte della propria competenza, non si preoccupa

di inserire delle **condizioni alternative**? Perché non si è sviluppato il **binario industriale**? Perché **non si censiscono le discariche pericolose**? Perché, infine, non è mai stata fatta una **valutazione** a posteriori dell'**impatto ambientale del CIR e del CER**? La risposta, qualunque essa sia, è evidentemente di ordine politico.

In ogni caso il Governo del Canton Ticino, con questa decisione, riconosce senza pudore di essere in una situazione di **illegalità**: l'elenco delle fonti inquinanti semplicemente non esiste perché (p.56) *“a dispetto di quanto esige l'art. 32 [OIA](#) (<sup>6</sup>), le fonti di emissione non sono state tuttavia individuate concretamente e singolarmente”*. Suona, dicevamo, come un duro rimprovero al Dipartimento del territorio. *“... né è stata valutata la loro importanza in rapporto al carico inquinante totale. Nemmeno sono stati precisati in modo concreto i **provvedimenti previsti** ed ulteriormente applicabili per **ridurre l'eccesso di immissioni**, né è stato valutato quantitativamente il contributo effettivo di risanamento dell'aria (PRA). Una versione aggiornata del PRA dovrebbe essere posta in consultazione nel corso del 2006...”*. Suona come una critica dura al DT, dicevamo, ma dovrebbe pure essere una dura autocritica dell'Esecutivo cantonale che in questo caso si trova ad essere palesemente giudice e parte in causa.

In questi giorni è **allarme smog** in tutte le città svizzere. Sopra Milano e gli altri agglomerati della vicina Italia il fenomeno dell'**inversione termica** sta ossessionando le amministrazioni locali da fine ottobre. Si lavora e si vive a **targhe alterne**. Ma non è solo un problema invernale-autunnale: le cifre sono **“sul rosso” anche d'estate** a causa della calura. Queste situazioni rischiano di divenire l'incubo costante dei nostri figli. Perché il Governo del Canton Ticino non fa nulla per prevenirle, per identificarne l'origine e le relative responsabilità, salvo proporci **nuove fonti inquinanti stazionarie** a tutti i costi?

Forti della loro legittimazione a ricorrere gli oppositori locali pongono anche un altro interrogativo alla lodevole autorità giudicante: in caso di **incidenti, contaminazioni, di cattive combustioni, di fughe di diossina** come potranno dimostrare il rapporto di **causa effetto** fra la nascita dell'IIR e queste contaminazioni? Evidentemente il **catalogo delle fonti inquinanti** che verrà allestito nel **2006** (anzi, a partire dal...) non potrà essere molto utile alla loro causa. Mai potranno dimostrare che la loro **salute** e la loro **qualità di vita**, così come **i loro beni** e il loro intero **ambiente di vita** sono stati danneggiati. Mai potranno quantificarne la misura. Qualcuno per il cromo esavalente o la diossina potrà sempre dare la colpa alla A2 o agli allevamenti di porcelli. Pare evidente che non vi è **nessuna volontà politica di identificare discariche abusive** o altre **fonti inquinanti**. Nella vicina Italia lo stanno facendo varie magistrature penali. Le prime risultanze rivelano un dato di fatto: dove manca un reale governo pubblico del problema, sia su scala locale sia su scala globale, i traffici di materiali scomodi finiscono regolarmente in mano alle **organizzazioni mafiose** che agiscono con l'indispensabile complicità, correttezza, di **amministratori pubblici corrotti**.

---

<sup>6</sup> [Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico \(OIA\)](#). In formato [PDF](#) (86 pagine, 825 KB). I [singoli articoli](#) in formato [HTML](#).

Torniamo alla decisione impugnata: il Consiglio di Stato sembra condividere l'opinione dei ricorrenti quanto alla questione dei **cumuli ambientali**, le valutazioni divergono su altri aspetti, ma viene riconosciuta la situazione di paese "con le **cifre rosse**" riguardo alle micidiali **polveri fini** (p.58) "*- polveri fini PM 10 (...) Notasi come nella zona del futuro impianto le immissioni annue medie, malgrado un certo miglioramento, permangono nettamente al di sopra del limite OIAt ...*"

Con la realizzazione dell'IIR questi valori sono destinati dunque a rimanere per sempre al di sopra dei limiti legali? Per giunta i ricorrenti apprendono dal Consiglio di Stato l'esistenza di un problema che non conoscevano: le emissioni di **CO** sono previste a un livello pari al "*valore limite*" (p.58). Questo dato relativo agli **ossidi di carbonio** non ha nessuna importanza per il Consiglio di Stato. I singoli ricorrenti, per contro, ritengono le autorità del loro Paese dovrebbero fare molto di più per essere in sintonia con gli sforzi collettivi che rientrano nella grande tematica legata al **protocollo di Kyoto**. Nel caso specifico non riusciamo a capire come la Svizzera sia contemporaneamente firmataria della **convenzione di Stoccolma** sugli inquinanti organici persistenti (POP) e promotrice, sul suo territorio, di una politica che prevede al realizzazione di una rete di fonti inquinanti stazionarie. Questo atteggiamento può essere eventualmente legittimo e/o legittimato dall'interesse generale solo in quei cantoni che provvedono ad una corretta esecuzione delle ordinanze federali conquistando la fiducia e il consenso della popolazione.

Tutto l'impianto teorico su cui si regge la sentenza del Consiglio di Stato si fonda sull'idea (che noi contestiamo fermamente) secondo cui quella prodotta dal consorzio Martin – Von Roll sarebbe una "**nuova tecnologia**", in realtà si tratta semplicemente della vecchia tecnica dei **forni a griglia** cui sono stati applicati dei **filtri** sensibilmente più performanti. Tutto il RIA si fonda sulle **specifiche tecniche** fornite dalla **Von Roll** (ma a volte maldestramente saltano fuori dati della Thermoselect). L'**eventualità di incidenti** come quello di Gilly non viene nemmeno presa in considerazione. Non viene parimenti non considerata la problematica relativa al pericolo derivante da **errori umani** e dal **cattivo uso** dell'impianto. Quanto ai paragoni con le proiezioni che erano state fatte per la tecnica Thermoselect abbiamo già detto.

A rendere particolarmente inadatto il luogo alla realizzazione di un IIR è anche il fenomeno dell'**inversione termica**. Gli abitanti della regione ricordano che ogni mattina vedevano spuntare da nord i due serpentoni di fumo dovuti all'inversione termica sui fumi della **Monteforno** di Bodio e della **Valmoesa** di San Vittore (entrambi della Von Roll). Intanto è assolutamente falso che in assenza di inversione termica l'impatto ambientale sull'aria della regione sarebbe "*impercettibile*". Secondo i calcoli che si possono fare sui soli quantitativi di diossina annui previsti dalle specifiche della Von Roll la quantità di diossina prodotta, una volta corretto il famoso errore (che aveva moltiplicato il quantitativo di duecento volte), si scopre che si tratta di emissioni che possono danneggiare **la salute di circa 300 mila persone** ovvero l'intera popolazione del Cantone. Si tratta ovviamente di precari calcoli matematici. Essi presuppongono che tutta la diossina emessa venga assorbita dal corpo di ciascun individuo. Il calcolo non tiene conto della **dispersione**, cioè della diossina che non finisce direttamente nei tessuti delle persone. Qualunque sia l'altezza dei camini (40 metri o 55) questi quantitativi non mutano, vengono semplicemente sparsi su porzioni maggiori di territorio (estero compreso). Chiunque abbia un minimo di passione per i documentari naturalistici sa che nelle faune polari, per esempio negli **orsi bianchi**, si trovano da anni quantitativi di POP a dir poco allarmanti. I POP, infatti, non si disperdono

affatto. Al contrario, si **concentrano progressivamente nella catena alimentare** e si moltiplicano attraverso ulteriori **processi incontrollati di combustione**.

Gli effetti dell'**inversione termica** sono tali da far aumentare di 20 volte i valori delle emissioni concentrandole su una regione densamente popolata a vocazione residenziale, agricola e turistica. Ne consegue un principio: **la qualità dei filtri** di un inceneritore non è condizione sufficiente per assicurare la tutela di una regione e la sua sicurezza sanitaria. Anche in questo campo le valutazioni dei ricorrenti divergono completamente da quelle dell'autorità: l'**aumento delle ricadute di polveri** dovuto all'IIR viene quantificato (p.59) nella misura del **4%**. Si tratta di un valore altissimo che non può essere tollerato ulteriormente dalla valle del Ticino. La **variante "opzione"** adottata dal DT prevede il dimezzamento della diossina. A che vale se l'inversione termica moltiplicherà l'effetto inquinante locale di venti volte?

Non è vero, infine che *"le emissioni vengono limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico"* (p.61), basti dire che la sentenza impugnata renderà possibile la realizzazione di un impianto **privo di raccordo ferroviario** ove si potranno trattare anche rifiuti provenienti dal **mercato internazionale dell'immondizia**. Questo impianto, per giunta, con il suo palese sovra-dimensionamento **renderà concretamente impossibile** qualsiasi sforzo volto al **riciclo dei rifiuti** e in generale alla riduzione dei quantitativi di immondizia prodotta.

A pagina 61 viene pronunciato uno strano gerundio: *"non potendosi quindi attribuire alle emissioni prevedibilmente prodotte dall'impianto la causa diretta delle immissioni eccessive registrate nel Bellinzonese... non vi è quindi spazio per ammettere delle limitazioni complete o più severe fondate sugli art. 11 cpv. 3 LPA e 5 OIAI tali da giustificare un diniego dell'autorizzazione"*. Per forza: con i miseri monitoraggi previsti, con l'uscita di scena del comune di Giubiasco, giudicato incompetente a sostenere le famose clausole ecologiche è evidente che non potremo mai chiedere alcuna limitazione completa. Qui la logica benemerita consistente nel valutare gli **impatti ambientali** in modo **cumulativo**, evitando di valutare i progetti singolarmente, una logica tanto celebrata quanto riconosciuta nelle pagine precedenti, viene definitivamente messa in ripostiglio. Quanto alla **protezione degli animali** essa è ancora minore rispetto a quella che viene riservata al futuro degli **esseri umani**. Non ci consola sapere che (p.68) per proteggere i rarissimi rapaci notturni si è previsto di "limitare l'illuminazione notturna". Non ci consola perché suona come una presa in giro visto che in caso di edificazione dell'impianto è evidente che la **coppia di civette** non potrà più 'abitare' in quel luogo.

## D. Conclusioni

L'esame di impatto ambientale di un inceneritore destinato a produrre quantitativi di sostanze venefiche, compresi numerosi inquinanti organici **persistenti** (POP) come le diossine e i furani, notoriamente **mutageni** e **cancerogeni** dovrebbe essere fondato sull'applicazione del fondamentale **principio di precauzione**. Esso impone *"misure preventive da adottare quando un'attività minaccia di danneggiare l'ambiente, gli esseri"*

viventi o la salute degli esseri umani, anche se alcuni rapporti di **causa-effetto** non sono stati ancora stabiliti scientificamente <sup>(7)</sup>.

Ribadiamo che nel caso presente è completamente mancata una **valutazione d'impatto sanitario**, procedura indispensabile per stabilire le reali conseguenze future dell'impianto ed anche per fare chiarezza sulle nostre **condizioni di vita attuali**, per eventuali pretese di risarcimento future. Questa procedura è prefigurata nel rendiconto del Consiglio di Stato 2002 <sup>(8)</sup> e – ci risulta - viene già applicata nell'ambito della discussione sull'annosa questione del piano dei trasporti del Mendrisiotto.

Abbiamo già detto che secondo noi un fondamentale elemento costitutivo per un “buon rapporto di impatto ambientale” riguarda esemplarmente l'intero Piano di Magadino ed è l'indispensabile **valutazione degli “impatti cumulativi”**, ovvero “*l'impatto sull'ambiente conseguente all'aumento di impatto del progetto quando si somma ad altri impatti passati, presenti o ragionevolmente prevedibili in futuro*” <sup>(9)</sup>. Il problema diventa esiziale quando si tratta – come nel caso presente – di inserire un determinato impianto in un'area già “**satura**” di opere. Per il Piano di Magadino, per Giubiasco, mancano come detto dati essenziali relativi alle fonti inquinanti (es. **cromo esavalente, arsenico...**), agli effetti dell'**autostrada** in quanto grande produttrice di ozono e polveri fini, alle contaminazioni passate e presenti dei **vecchi inceneritori**, delle **discariche inquinate** (non ancora censite dal Dipartimento malgrado i richiami della Confederazione) all'effetto cumulativo che la dispersione nell'ambiente di quasi 50 Megawatt di **calore sprecato** produrrebbero sui valori di ozono e soprattutto delle **polveri fini**. In mancanza di queste possibilità di confronto i ricorrenti si limitano a mettere in evidenza il sentimento comune, popolare, secondo cui l'intera regione coperta dall'asse autostradale A2, in particolare il **Mendrisiotto**, la **Valle del Vedeggio** e il **Piano di Magadino** sono già **costantemente sul rosso** con valori estivi che sfiorano regolarmente le soglie estreme di allarme. Questa valutazione della situazione viene sostanzialmente riconosciuta nella sentenza del Consiglio di Stato.

---

<sup>7</sup> WWF Italia, [Detox campaign](#), prepared for WWF by Valerie Brown, M.S., dicembre 2003. revisione scientifica di Silvano Focardi, professore di ecologia e preside della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Siena e membro del comitato scientifico del WWF Italia.

<sup>8</sup> Rendiconto del CdS 2002, [Dipartimento della sanità e socialità](#), p.79: “*Infine questo pilastro comprende un aspetto innovativo, un importante strumento di protezione della salute: la **valutazione dell'impatto sanitario** di tutte scelte politiche (trasporti, alloggio, ambiente, finanza, educazione, repressione, ecc.). Un simile strumento è già conosciuto per esempio a tutela dell'ambiente: lo studio dell'impatto ambientale prima di decidere la realizzazione di un piano viario è già oggi una realtà. Domani lo sarà anche lo studio d'impatto sanitario. Il Dipartimento della sanità sta quindi studiando le adeguate metodologie*”.

<sup>9</sup> Medicina Democratica, [impatto ambientale dei processi di incenerimento rifiuti](#), di Marco Caldiroli, [parte I](#). Dalla [parte IV](#), “*Negli studi appena scorsi è evidente che le emissioni degli impianti di incenerimento sono fortemente indagate di essere tra i principali (il principale) responsabili della contaminazione planetaria da alcuni microinquinanti (in primis PCDD e PCDF, ovvero **diossine** e **furani**) ma anche alcuni **metalli pesanti**, anche se non ci sono ancora un numero sufficiente di indagini sanitarie e epidemiologiche che dimostrino una correlazione anche a livelli “ridotti” del mix di inquinanti che fuoriescono da tali impianti, gli studi e le conoscenze sono certamente sufficienti per evidenziare la necessita della fuoriuscita dalla pratica dell'incenerimento dei rifiuti di ogni genere (anche in relazione all'applicazione del “**principio di precauzione**”). (Peraltro il numero limitato di ricerche in questo campo è indice della voluta sottovalutazione, per non dire omissione ed occultamento, delle istituzioni politiche e sanitarie)*”.

Durante lo “scambio atti” che precede questi ricorsi, **La risposta del Dipartimento dell’ambiente** alle obiezioni di alcuni ricorrenti (Avviso cantonale no. 48960) è profondamente deludente e inaccettabile, anche dal **punto di vista paesaggistico**: il Dipartimento si limita a dire che *“la procedura pianificatoria, sia a livello di PD, sia in relazione ai Piani di utilizzazione è stata svolta in modo completo e corretto”*, cosa che abbiamo già definitivamente contestato in precedenza. Quanto al cumulo degli impatti ambientali destinati a stravolgere il Piano di Magadino con *“la realizzazione della nuova galleria ferroviaria del Monte Ceneri, i nuovi manufatti, viadotti, i rilevati, ecc e in futuro la linea di attraversamento di AlpTransit nel Piano di Magadino, la nuova zona industriale, il collegamento A2-A13 e l’eventuale stazione Ticino con grandi manufatti, stabiliranno un nuovo limite tra la zona agricola e le zone costruite del Piano di Magadino”*. Secondo i ricorrenti questa definitiva separazione fra la **zona agricola** del Piano e l’**agglomerato bellinzonese** è proprio quel che bisogna **evitare ad ogni costo**, attraverso una valutazione cumulativa dei vari poderosi impatti ambientali, attraverso un **coordinamento politico** dei diversi interventi. Con il metodo indicato avremmo notato per tempo che il raccordo ferroviario non poteva trovare posto su un territorio ormai al limite delle sue possibilità di sfruttamento. Tanto più che le priorità politiche sembrano puntate sulla strada (variante 95). Inutile sottolineare che questo cumulo per ora scoordinato di opere produce danno a tutta la comunità della regione e conseguenze negative catastrofiche per i presenti ricorrenti.

Ribadiamo in toto le nostre osservazioni sulla mancanza di una **Giustificazione tecnica** per questo progetto: quello di Giubiasco non è un vero *“termovalorizzatore”*. Il termine è ingannevole perché confonde il progetto di Giubiasco con altre strutture già presenti nella Svizzera interna e citate erroneamente ad esempio. La filosofia operativa di un termovalorizzatore presuppone lo **sfruttamento del calore**. Il gigantesco impianto in discussione produce 67 Mw calorici su due linee distinte, ma ne restituisce solo 12 (Mw) in forma elettrica. Dove finisce il resto? In *“perdite”* catalogate a p.49 del RIA. Quello di Giubiasco è quindi un semplice inceneritore. **Sole, combustione e calore** sono notoriamente gli elementi alla base dell’eccesso di **ozono** che, con le **polveri fini**, produce ogni estate un danno inestimabile alla **salute pubblica** colpendo soprattutto i più **giovani** e i più **anziani**, inclusi naturalmente gli scriventi e i loro cari. Solo il 18 per cento del calore viene recuperato (RIA p.48), il resto finisce nell’ambiente. Si tratta dell’equivalente energetico di ‘4 dighe della Morobbia’. Il RIA trascura completamente di valutare gli effetti di questo spreco di calore sul **microclima** di un luogo che è regolarmente fuori dai limiti delle ordinanze federali. A p.53 il RIA ammette che in Ticino *“il ricambio d’aria è in generale debole”* **nelle vallate**, ma scarta curiosamente i dati relativi all’estate-record del 2003. Perché lo fa? I tecnici non credono nel progressivo riscaldamento del pianeta? O sorvolano gli effetti di un’ennesima **sorgente stazionaria** di inquinamento in un luogo particolarmente provato? Queste osservazioni non hanno trovato risposta alcuna nella decisione del 20 dicembre.

La **filosofia operativa di un inceneritore** è soggetta a critiche che riguardano non solo l’impatto ambientale, ma anche la sua **efficienza**: la resa è penosa. I rifiuti solidi urbani possono contenere fino al 60% di acqua che potrebbe essere eliminata con una semplice **compressione** (peraltro non prevista). Nulla si crea e nulla si distrugge. Il volume dei rifiuti viene ridotto a **un terzo**. Ma si tratta di **ceneri** altamente inquinanti, che dovranno comunque essere trattate e trasportate in **valle della Motta**. Altre linee di riciclo devono

essere previste per l'**acqua lurida** e i **filtri** ove si concentrano sostanze particolarmente pericolose. Come già detto impianti di questo genere sono in netta contrapposizione con il principio della **raccolta separata dei rifiuti** già praticata dai ricorrenti come da moltissime altre persone. Si tratta inoltre di uno dei pilastri portanti dell'**iniziativa costituzionale 28 bastano** sottoscritta da 15 mila persone. La raccolta separata è un procedimento ben più redditizio se si pensa che in alcuni Cantoni confederati, come Zugo, già si è giunti a ridurre il volume generale dei rifiuti a **un terzo** del loro volume originario. Come dimostrano numerosi casi catastrofici narrati dalla stampa estera, la peggior cosa che possa accadere a un inceneritore è **rimanere senza rifiuti**. "*La cattiva combustione, la ricerca affannosa di qualsiasi materiale possa essere gettato nelle 'fauci' del forno senza alcuna pre-selezione hanno regolarmente effetti micidiali*"<sup>(10)</sup>.

Ciò malgrado non vi è nessuna chiarezza nel RIA sulla **natura dei rifiuti** destinati all'impianto di Giubiasco (p.10) e nemmeno sul loro trattamento. Sommariamente: tutto verrebbe mescolato secondo criteri per niente chiari. Anche RSU in buona parte **riciclabili**. Come dimostra l'esperienza di Thun volendolo sarebbe sufficiente un inceneritore da 100 mila tonnellate annue. Con ogni evidenza l'impianto ticinese – dimensionato a **140 mila tonnellate** - finirebbe per importare rifiuti dalla Svizzera interna una volta terminati i cicli di vita degli impianti attuali. Verranno trattati **rifiuti solidi urbani (RSU), rifiuti sanitari**<sup>(11)</sup>, **rifiuti liquidi, fanghi essiccati e fanghi disidratati**. Gli output sono invece: **energia elettrica, emissioni gassose, residui liquidi, residui solidi, emissioni foniche e calore** che il RIA non considera debitamente. Per ognuno di questi output deve essere prevista una singola linea di ritrattamento. I residui solidi finiranno in **valle della Motta** con un potenziale inquinante concentrato ed accresciuto. In particolare le **ceneri volanti** trattenute dagli elettrofiltri sono **mutagene** e potenzialmente **cancerogene** una volta consegnate alla discarica.

A proposito del **Traffico indotto** ribadiamo il nostro calcolo e le nostre valutazioni: le cifre del RIA (formulate in transiti giornalieri medi, TGM) sono state ricalcolate su 8 ore lavorative quotidiane di 250 giorni lavorativi annui. La media giornaliera TGM dei veicoli pesanti è di 122. Sale a 178 transiti quotidiani di soli veicoli pesanti ai quali vanno aggiunti i 178 TGM di mezzi leggeri. Risultato: **un transito al minuto**, un transito di **veicolo pesante ogni 165 secondi**. Quanto alle stazioni di trasbordo e compattaggio di Bioggio e Giubiasco, di recente realizzazione, sono destinate a cadere in disuso (p.26). Al saldo complessivo, disastroso per via Mondari e dintorni, contribuiscono anche i trasporti di 26 mila tonnellate di **fanghi** ed eventualmente le **materie plastiche**, attualmente esportate in Italia, per quanto riciclabili, nonché 700 tonnellate annue di **scarti da cucina** che nella Svizzera interna e all'estero vengono invece impiegati per produrre biogas<sup>(12)</sup>. L'incremento complessivo del traffico pesante su via Mondari è quantificato in una misura compresa fra il 6 e il 12% con conseguenze intollerabili (e incompatibili con i limiti federali Oiat) data l'immediata

---

<sup>10</sup> *Francia : il valzer della diossina, l'aria di domani*, N.2005-06, 5 luglio 2005. Analisi dei casi di inquinamento da incineritori verificatisi nelle località francesi di Gilly sur Isère, Cluny e Gien-Arrabloy. Nel numero precedente (2005-05): **La corruzione è una diossina**. Nel numero successivo (2005-07): **Va sempre bene tranne d'estate, d'inverno e la notte**.

<sup>11</sup> Che verranno immagazzinati temporaneamente "*in un locale apposito*" e **manipolati manualmente** senza che siano state previste procedure di emergenza sanitaria (RIA p.15).

<sup>12</sup> In merito: [www.kompogas.ch](http://www.kompogas.ch).

vicinanza della A2. L'**impatto fonico** su via Mondari è di 70 db (decibel), cioè elevatissimo. Ulteriori 20 mila tonnellate di **rifiuti speciali** verranno convogliate verso Giubiasco rendendo ancora più pericolosa la 'miscela complessiva'. Con quale **impatto sulle emissioni** non è dato sapere. Come detto le **ceneri volanti**, lavate, verranno depositate in Valle della Motta con ignote conseguenze che il RIA non approfondisce.

La variante del **raccordo ferroviario elettrificato** non viene quantificata né presa in considerazione dal RIA evidentemente perché incompatibile con la variante 95 che percorre il Piano di Magadino a partire dal raccordo autostradale A2-A13. Si sacrifica il raccordo per salvare la variante a costo di far passare 140 mila tonnellate annue di rifiuti ai bordi della principale area agricola del Cantone. La decisione del Consiglio di Stato avvala questo modo di procedere in barba al ragionamento sugli impatti cumulati che abbiamo formulato in precedenza e in barba alla normativa vigente citata precedentemente.

Come conferma la decisione governativa non è previsto, come si vede a p.33 del RIA, nessun trattamento sensato per i **rifiuti ingombranti**. Come raggiungerebbero Giubiasco? Come arriverebbero dal Sottoceneri se è vero, come è vero, che presso la stazione di trasporto e compattazione di Bioggio non è stato pianificato in tempo utile un indispensabile **tritratore**?

**Inquinanti organici persistenti**: la scoperta del macroscopico **errore** nei dati del RIA è stata resa possibile solo dal duro lavoro dei ricorrenti, dal loro coordinamento, da alcuni giornalisti che hanno fatto il loro dovere. La correzione del DT (9 agosto) lascia aperti gravi interrogativi su tutti **gli altri dati** forniti dal rapporto, ma non cambia la natura delle cose. Il quantitativo di diossine annuo prodotto dall'inceneritore di Giubiasco così come indicato dopo la vertiginosa correzione del 9 agosto è di **40 milligrammi**. Questo numero può essere valutato in relazione ai dati che scaturiscono dalla tragedia di **Gilly sur Isère** (FR, Alta Savoia). Gli ultimi rilevamenti indicano che la norma europea, (**0,1 ng/Nm<sup>3</sup>**, cioè nanogrammi per metro cubo di fumo normalizzato) è stata superata di quasi **13 mila volte** a causa della cattiva combustione. **365 aziende agricole** sono rimaste bloccate. **7000 capi di bestiame** eliminati. Nell'agglomerato si registrano decine di casi di **cancro** e **leucemie**, che debordano le statistiche normali. Sono in corso **studi epidemiologici** e costanti misurazioni del tenore di **diossine nel latte materno**. Un problema particolarmente pressante è quello del **fieno contaminato**. Si tratta di circa 8500 tonnellate che contengono, come indica un comunicato dell'autorità cantonale del Canton Ginevra (<sup>13</sup>), un quantitativo quasi identico a quello che verrebbe prodotto annualmente dall'inceneritore di Giubiasco, ovvero **35 milligrammi** di diossine. Dovranno essere trasportati in un **forno speciale** ad alta temperatura, a **Ginevra**, per essere eliminati. L'inceneritore di Gilly, chiuso dalla magistratura il 23 ottobre 2001, era dimensionato per 27 mila tonnellate annue di RSU annue. Un quinto dell'impianto di Giubiasco.

La dose annua calcolata dall'OMS per un individuo medio ci permette di calcolare che i 40 mg/annui dichiarati dal Dipartimento del territorio sono sufficienti a minare la salute di **225 mila persone**. I ricorrenti hanno chiesto ad alcuni specialisti di ricalcolare le emissioni annue sulla base del "**dato garantito**" corrispondente a **0,05 nanogrammi per metro cubo**

---

<sup>13</sup> Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement, [\*Communiqué de presse : Le foin contaminé de Gilly-sur-Isère pourrait être détruit aux Cheneviers\*](#), 16 mai 2002.

di fumo normalizzato in uscita dal camino. La dispersione annua di diossine risultante è di 0,0523 grammi/anno, (1 grammo in vent'anni). Si tratterebbe dunque di **52 milligrammi annui**, sufficienti a fare ammalare **300 mila persone**, ovvero l'intera popolazione del Canton Ticino (<sup>14</sup>). Va comunque notato che il dato calcolato da noi differisce ancora sensibilmente da quello indicato dal Dipartimento e che permane il più assoluto mistero sulla natura del 'famoso' errore.

L'inceneritore provocherebbe la dispersione di molti altri inquinanti in grande quantità secondo la tabella a p.80 del RIA: tale tabella prevede le due opzioni; "offerta di base" e "opzione". A parte il citato errore sulle diossine, l'opzione è più ecologica per quanto riguarda la dispersione di **mercurio** e **cadmio** (in entrambi i casi **8,2 chili/anno** anziché il doppio). Si tratta comunque di **quantitativi giganteschi** se si pensa che in vent'anni in un'area di pochi ettari, verranno concentrati 160 chili di questi metalli inquinanti. L'"opzione" non è praticabile per ragioni finanziarie, ma anche per altri motivi: essa prevede il lavaggio dei fumi con **ammoniaca** (4.1 tonnellate anziché 2,5). I carichi locali di **azoto** sono già critici per una regione agricola come il Piano di Magadino. *"i valori critici variano da un ecosistema all'altro"* (RIA p.63), ma valori compresi fra 5-30 Kg/ettaro/anno sono chiaramente dannosi data la natura del luogo. Inoltre vi è il traffico stradale con i suoi **ossidi di azoto** ad alimentare vertiginosamente il saldo. Siamo al di fuori dei **limiti Oiat**. Tuttavia si vorrebbe costruire un impianto destinato a disperdere ogni anno 24,7tonnellate di NOx con evidente pregiudizio per l'ecosistema, l'**agricoltura** e i singoli ricorrenti. A questo si aggiunge il problema degli ossidi di carbonio già trattato in precedenza.

Il luogo assolutamente inadatto realizzazione di un inceneritore anche in virtù del fenomeno dell'**inversione termica**, che si verifica quando il suolo è freddo, ovvero d'inverno e durante la notte. *"l'aria fredda, allora, più densa e pesante di quella calda, tende a raccogliersi in prossimità del suolo stesso... la presenza dello strato di inversione influisce in modo determinante sulla dispersione degli inquinanti"* (RIA p.56). Si tratta di uno fra i punti maggiormente critici dell'intero progetto. Lo dimostrano le parole del RIA che commentano la figura 26 *"...nel 50 per cento dei casi non c'è inversione termica..."*. Ne deduciamo che nel rimanente 50 per cento dei casi vale il contrario. Questa frase tradisce un difetto gravissimo del RIA: i tecnici non sono in grado di fornire un **modello del comportamento dei fumi** in caso di inversione termica. Inoltre durante la pubblicazione della domanda di costruzione non vi è stata nessuna chiarezza sulla **reale altezza del camino** dalla quale dipende la geografia di dispersione dei fumi (la cosiddetta **rosa dei venti**). Va ricordato che l'inceneritore funzionerà 24 ore su 24., producendo d'inverno e di notte una nuvola di veleni alimentata da qualcosa come 67 mila metri cubi all'ora. Non sappiamo come si comporterà esattamente questa nuvola. Preoccupante rilevare che a p.72 del RIA il **precario modello** allestito dai tecnici non tiene conto dell'attività notturna e nemmeno dell'inversione termica.

---

<sup>14</sup> La diossina non si ferma al confine, alla luce di questo dato ci riculta particolarmente incomprensibile la decisione del Comune di Giubiasco che ha scartato 227 opposizioni come *'irricevibili'* per difetto di legittimazione e d'altra parte ha dato il suo consenso a un impianto che avrebbe prodotto 8 grammi di diossina annui. Un quantitativo in grado di fare ammalare 36 milioni di persone.

Con le **polveri fini (PM 10)** come conferma il RIA a p.64, siamo già su “valori pressoché costanti e superiori al limite medio annuo fissato dall’ Oiat...” (20 µg/m<sup>3</sup>, microgrammi per metro cubo). “A Bodio è stato registrato un valore annuo di 33 µg/m<sup>3</sup>...”. Va notato che in caso di inversione termica l’influenza significativa delle ricadute tende a collocarsi almeno a un chilometro dall’impianto. Nel commento alla figura 37 si dice che “il massimo di immissione ... si trova a 100-200 m a Nord-Est dell’ ICTR”. Ovvero sopra il limite dell’**area urbana**. P. 74: “in conclusione, **in condizioni di inversione termica l’impatto dell’ICTR è rilevante**”. Poco importa l’altezza del camino. Inoltre **manca un serio modello delle emissioni con la variante “opzione”,** quella che prevede il lavaggio dei fumi con ammoniacca.

RIA, p.81: “*la situazione della **qualità dell’aria** nei dintorni immediati del sedime ICTR è **localmente critica** (autostrada) in particolare in condizioni di inversione termica*”. In mancanza di un **raccordo ferroviario** elettrificato il traffico indotto produrrà, da solo, un aumento di 25 chili annui di polveri fini.

Quanto al capitolo relativo a **Campionamenti e controlli** manca, come già osservato, un rilevamento generale della **situazione attuale**. Di conseguenza il reale impatto ambientale dell’impianto non potrà mai essere stabilito. Si potrà sempre dar la colpa ad altre fonti inquinanti. La cifra prevista annualmente per il monitoraggio è **ridicola: 15 mila franchi** ( RIA p.89) e la sentenza del Consiglio di Stato non ci tranquillizza affatto.

La **falda freatica** rischia di essere gravemente compromessa dai lavori di scavo dell’**immensa fossa** destinata a contenere l’impianto. Ci troviamo all’interno del “*settore A di protezione delle acque*” qualsiasi perdita di percolato dovuta a crepe o assestamenti delle camere di contenimento, avrebbe **effetti fatali** per la falda, per i **70 pozzi della regione**, per il vicino **fiume Ticino**, per l’**area turistica** del Lago Maggiore. Le misurazioni sono state fatte dopo 3 settimane di siccità (p.18) e quindi non sono rappresentative (soprattutto in casi di **alluvione**). “*Nel settore di protezione delle acque A non è permessa la costruzione di impianti situati al di sotto del livello medio della falda freatica...*”, secondo le nostre indicazioni la costruzione penetrerà **nella falda per una decina di metri**. RIA p. 21: nel caso di incendi vi è il rischio di non disporre di acqua sufficiente. A 100 metri di distanza passerà il **metanodotto** ad alta pressione della Metanord. Non osiamo pensare cosa succederebbe nel caso di un incendio come quello recente di Yverdon. La Tabella 33 (RIA p.133) indica che quasi tutte le **specie ittiche** sono minacciate o fortemente minacciate, in particolare la trota lacustre. Il Consiglio di Stato non ci dice nulla in proposito.

**Natura del suolo.** Si tratta di un aspetto letteralmente fondamentale. RIA, p. 145: “*a causa del basso contenuto in materia organica (inferiore al 3%) e alla granulometria grossolana (argilla, inferiore al 10%) che limitano la formazione di complessi argilloumici che servirebbero da colloidali per gli ioni (metalli pesanti) il suolo presente nel sedime è da ritenersi **poco idoneo a subire immissioni**, poiché la sua **capacità di ritenzione di sostanze nocive** (metalli pesanti) è **limitata***”. Significa che il luogo è particolarmente inadatto al progetto in quanto tutti i veleni finiscono nella **falda freatica**. P.147: “*la **presenza di diossine non è stata misurata***”, quindi se verranno trovate in futuro non potremo dimostrare il rapporto di **causa-effetto** con l’impianto. P. 151: “*l’apporto massimo presumibile di **piombo** dovuto all’Ictr può essere quantificato complessivamente a circa 6,0 g/m<sup>2</sup>*”. Si tratta di un quantitativo elevatissimo tenendo presente che “*in caso di inversione termica...la dispersione dei fumi è ostacolata dalla cappa di inversione e la ricaduta di inquinanti si verifica molto più vicino al camino, con massime locali maggiori rispetto alle condizioni*

*normali (fattore 20) e concentrati a 100-200 m dall'impianto"*( RIA p.151). L' effetto di questo "fattore 20" sull'arco di vent'anni sarebbe quantificabile in **120 grammi** di piombo per **metro quadrato!**

Lo stesso discorso vale per due inquinanti particolarmente pericolosi che sono già presenti in grandi dosi nel terreno della zona: si tratta del **romo esavalente** e dell'**arsenico** (tabella 85, p.183 del RIA). Sono **particolarmente presenti** nella zona ai limiti delle ordinanze. Verosimilmente l'arsenico potrebbe essere di origine naturale ma la stessa cosa non vale per il cromo. Probabilmente proviene dai **fanghi** del depuratore depositati in passato. Più specificamente: il Dipartimento del territorio non ha mai saputo censire le discariche inquinanti come raccomandato dalla Confederazione. Quindi non sappiamo in che misura si tratti o meno del **romo esavalente** (potente cancerogeno). I ricorrenti lamentano l'assenza di un indispensabile approfondimento sulle **origini di questi veleni** ed anche sulla loro natura.

**Impiantistica elettrica:** il cosiddetto termovalorizzatore dovrebbe produrre 12 Megawatt annui di elettricità, e richiede alcuni Mw in entrata per funzionare: nell'intera documentazione non abbiamo trovato traccia dei **collegamenti** elettrici, non compare nessun traliccio o isolatore. Un altro esempio della scarsa serietà, 'chiarezza tecnica' del progetto. Notoriamente le linee elettriche sono elementi a forte impatto ambientale anche in quanto produttrici di **elettrosmog**. Il Consiglio di Stato non ci dà risposte soddisfacenti.

**Sulla fauna:** dal RIA p.165: "*la zona agricola nei dintorni del sedime Ictr è molto importante anche per le specie di uccelli legate agli ambienti estensivi, come l'Allodola (Alauda arvensis), la Cutrettola (Motacilla flava), la Quaglia (Coturnix coturnix), l'Upupa (Upupa epops), l'Averla piccola (Lanius collurio) , la Civetta (Athene noctua), ecc. La situazione della Civetta è particolarmente delicata: in Ticino infatti sono rimaste solo 4 coppie accertate e una di queste nidifica nelle immediate vicinanze del sedime Ictr, a circa 300 metri dal futuro impianto*". In tutta la Svizzera esiste **una ventina di coppie di civette**. La costruzione dell'impianto avrebbe un **effetto fatale** sull'habitat e la sopravvivenza della civetta nel territorio cantonale (e nazionale). Rimane un mistero, per i ricorrenti, la ragione per cui un progetto come quello attuale possa trovare luogo – in virtù del Piano direttore cantonale – nelle stesse coordinate del progettato **Parco del Ticino**. Vale quanto detto in precedenza a proposito di **impatti cumulativi** e **coordinamento** delle opere.

Tutte le considerazioni esposte sinora spingono i ricorrenti a impugnare la decisione del Consiglio di Stato in virtù della **pericolosità sanitaria**, della **mancanza di precauzioni** fondamentali, dei gravissimi **errori** se non veri e propri abusi che hanno stravolto la procedura inficiando politicamente e giuridicamente la **licenza di costruzione** del 7 luglio. Essa è **abusiva** e **non valida** poiché fondata su cifre fondamentali sbagliate di 200 volte. Le ambiguità procedurali, infine, hanno reso penoso quanto pesante il lavoro di preparazione di questa causa che ha richiesto settimane di lavoro. I ricorrenti sperano che l'autorità giudicante tenga conto di questi elementi nella commisurazione delle **spese di giustizia** e dei **ripetibili**. I coordinatori e gli esperti che hanno aiutato i ricorrenti hanno lavorato gratuitamente. Gli avvocati della controparte probabilmente no.

Si tratta di un'opera **sovradimensionata**, di **dimensioni colossali**, destinata ad alterare **definitivamente** il paesaggio producendo **sostanze inquinanti** in una regione già ampiamente "fuori" dagli standard delle ordinanze federali in materia di **ozono**, inquinanti **persistenti**, **ossidi di azoto**, **polveri fini** e **metalli pesanti**. Solo il **dibattito** suscitato dalle

**231 opposizioni** ha saputo svegliare l'attenzione sulle pesantissime conseguenze di un progetto che peraltro sarebbe "passato come una lettera alla posta". In caso di malfunzionamento, data la citata carenza di monitoraggi, un cosiddetto "termovalorizzatore" produce danni paragonabili a quelli di una **centrale atomica**, in grado di distruggere la **salute**, l'**ambiente**, l'**agricoltura** di un'**intera regione** (come è avvenuto ad esempio nelle località francesi di Gilly, Cluny e Gien-Arrabloy). Di fronte alla possibilità di queste catastrofi gli abitanti della zona sono ora legittimati a ricorrere per interesse diretto e attuale. Si tratta del **diritto alla sopravvivenza, al futuro**. I presenti ricorrenti contemplano la possibilità di **abbandonare la regione** nel caso l'impianto fosse realizzato. In tal caso non potranno neppure avvalersi di eventuali **risarcimenti** poiché mancano dati fondamentali in grado di "fotografare" la situazione così come si presenta al momento attuale. Mancano dati essenziali, in particolare riguardo alle **contaminazioni preesistenti** dovute agli inceneritori attivi nel passato e nel presente. Non sentendosi adeguatamente tutelati dall'ente pubblico, i ricorrenti hanno dovuto compiere un lungo lavoro di studio degli atti e sono stati costretti ad affrontare anche quelle questioni di interesse pubblico che il Dipartimento del Territorio ha palesemente relegato in fondo alla lista delle priorità.

Le dichiarazioni alla stampa dell'on. Marco Borradori all'indomani dell'inoltro dell'opposizione presentata dalla città di Bellinzona; "*era inteso che gli enti pubblici non avrebbero fatto opposizione*" sembrano comprovare l'esistenza di accordi contrari all'interesse pubblico e carichi di pregiudizio per gli interessi dei ricorrenti. Come quello proposto dall'ACR ai municipali di Bellinzona avversi al sindaco Brenno Martignoni con il fine di toglierli consensi e ritirare l'opposizione della capitale.

Infine nella denegata e contestata ipotesi che il ricorso non fosse accolto si chiede che nella fissazione delle **tasse di giustizia** vengano presi in considerazione lo spirito e la motivazione etica del ricorso (e del relativo lavoro di preparazione), volto unicamente a salvaguardare l'ambiente, la qualità di vita, gli interessi e la salute dei ricorrenti (e dell'intera comunità locale).

Non da ultimo, sempre per spirito di completezza, i ricorrenti richiamano l'attenzione di codesto lodevole Tribunale sull'opportunità di contemplare, a margine del RIA, le **ricadute economiche** consecutive all'eventuale edificazione dell'impianto dell'ACR. Basti considerare la reticenza di cui già ora fanno prova potenziali acquirenti d'immobili siti nella regione. Non è ragionevolmente concesso di dubitare che l'esito delle procedure avviate contro le scelte operate dal DT in merito all'IIR determinerà l'assetto demografico e sociale dell'intera regione.

I ricorrenti osservano come il desiderio, vedi il progetto, di **abbandonare la zona in caso di realizzazione dell'IIR** abiti molti cittadini attuali, soprattutto coloro che fanno della qualità di vita – loro e dei loro figli – una componente essenziale dei loro criteri di selezione. Conseguenze di simile "migrazione"? Un pregiudizio pubblico generato da minori introiti fiscali. Ma anche pregiudizi privati a seguito della svalutazione immobiliare che si ripercuoterà negativamente sulla vendita delle abitazioni ora possedute dagli abitanti dell'intera regione, fra i quali anche i ricorrenti. L'evoluzione della giurisprudenza federale in merito al riconoscimento (fin qui di principio) di indennizzi ai proprietari, i cui fondi hanno subito un deprezzamento a seguito di immissioni nefaste, è un segnale forte in questo contesto.

I ricorrenti chiedono in questa sede all'autorità giudicante di apprezzare l'assenza di una corretta valutazione, da parte del Consiglio di Stato, delle ripercussioni economiche che la regione subirebbe in previsione dell'inevitabile **degrado ambientale (ecologico e estetico)** legato alla realizzazione dell'IIR. Aspetto, quello economico, che non può non costituire un aspetto imprescindibile della logica dello "**sviluppo sostenibile**" al quale si è già accennato in precedenza, e che dovrebbe dirigere – anche nei fatti – le scelte del DT.

### **P.Q.M.**

viste le LPT e LALPT, la LALIA, la LE con il relativo regolamento di applicazione, le NAPR del Comune di Giubiasco, la LPAmb, l'OPIR, la LPAC, la OPAA, l'OIF, nonché ogni altra ordinanza e norma applicabile alla fattispecie, ad **espressa esclusione del PUC-ITR**

riservata una più ampia esposizione di fatto e di diritto nel corso della presente procedura si chiede venga

### **giudicato**

#### **1. Il presente ricorso è accolto.**

**§ La decisione impugnata viene annullata**

**§§ La licenza edilizia rilasciata in data 07.07.2005 dal Comune di Giubiasco all'ACR per la costruzione del prospettato impianto cantonale di smaltimento dei RSU e assimilabili in zona Baragge sui fondi part. 137, 138, 139, 144, 146, 149 1 156 RFD Giubiasco è annullata.**

#### **2. Protestate spese e ripetibili.**

**Allegati:** 1) firme e deleghe  
2) decisione impugnata

Con distinto ossequio

**Firme:**

Il ricorso è sottoscritto da 18 “soggetti” di cui 17 famiglie o coppie e 1 proveniente da un’azienda. 16 ricorsi provengono dal Comune di Giubiasco, 1 da Sementina, 1 da Monte Carasso. Il soggetto identificato con il numero “28” non ha partecipato alla seconda fase, non ha cioè interposto ricorso al Consiglio di Stato al secondo grado della procedura pur avendo fatto parte dei 232 oppositori iniziali. Questa famiglia ha accettato l’invito del MAI contenuto nel comunicato stampa accluso. Secondo noi coloro che hanno evitato il ricorso al Consiglio di Stato perché “rassicurati” dalle 21 condizioni che erano state poste dal Comune di Giubiasco hanno ora piena legittimazione a rientrare nella causa poiché “ingannati” dagli eventi. Va infatti ipotizzato che il Comune di Giubiasco non avrebbe mai concesso la licenza edilizia del 7 luglio in mancanza di tali condizioni.



MOVIMENTO ANTI INCENERITORI

**l'aria di domani**

[www.THE-FLYING-MOUNTAIN.com](http://www.THE-FLYING-MOUNTAIN.com)

Tutto quello che dovremmo sapere sul degrado dell'ambiente e delle istituzioni

Sidney Rotalinti

[air-domani@ticino.com](mailto:air-domani@ticino.com)

079 287 54 43

Bellinzona, venerdì 13 gennaio 2005

Cari colleghi redattori, nell'interesse dei ricorrenti contro il progetto di inceneritore di Giubiasco vi preghiamo di pubblicare questo brevissimo comunicato. Grazie e cordiali saluti.

## **Oppositori: ultima chiamata del MAI**

Come noto la **decisione del Consiglio di Stato** dello scorso 20 dicembre nel merito dei **ricorsi** contro il progetto di **impianto di incenerimento rifiuti a Giubiasco – Baragge** ha fatto saltare (nella forma e nella sostanza) le famose **21 condizioni** che il Municipio di Giubiasco aveva imposto al momento del rilascio della licenza edilizia. Nella causa **ricorrenti**, coordinati dal **Movimento Anti Inceneritori**, avevano sostenuto l'inconsistenza giuridica di queste condizioni sostenendo, appunto, che si trattava solo di specchietti per allodole. Con la decisione del Governo si potranno **importare rifiuti** dall'estero, **evitare i monitoraggi** sulle emissioni inquinanti e la possibilità di realizzare un **raccordo ferroviario** esala l'ultimissimo respiro. Queste condizioni sono solo state utili all'ACR per raccogliere consensi (e soprattutto per contenere i dissensi). Ora sono cadute. In molti avevano riposto la loro fiducia in queste condizioni rinunciando a inoltrare ricorso al Consiglio di Stato. Questi oppositori sono rimasti a bocca asciutta. Proprio per questo sono oggi giuridicamente legittimati a inoltrare **ricorso al Tribunale amministrativo**. Questa possibilità è riservata ai 232 soggetti che avevano inoltrato **l'opposizione** entro il 13 maggio 2005. L'ufficio di coordinamento del MAI sta preparando una **variante del ricorso** per gli oppositori che volessero rientrare nella vertenza impugnando la decisione del Governo. Gli interessati devono **annunciarsi** al più presto (se possibile entro stasera, venerdì, alle 18:00) al numero telefonico del MAI: **076 309 14 67**. Una riunione di tutti i ricorrenti per la firma del testo del ricorso è prevista per sabato 14 gennaio alle 10, presso il ristorante del Moro, in Piazza Grande, Giubiasco. I ricorsi verranno inoltrati al TRAM **lunedì 16 gennaio**. Il MAI auspica che il **Municipio di Giubiasco**, come quello di **Bellinzona** e tutti gli altri della **regione** vogliano responsabilmente approfittare di questa possibilità per difendere la salute e gli interessi dei propri cittadini. Magari solamente con dei ricorsi cautelativi.

Il coordinatore Sidney Rotalinti  
per il MAI, MOVIMENTO ANTI INCENERITORI  
c.p. 2496  
6501 Bellinzona